COMUNE DI ALBAIRATE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.

1.	Natura del servizio	pag. 1
2.	Fonti normative	pag. 1
3.	Commissione Consultiva	pag. 2
4.	Competenza e vigilanza sul servizio	pag. 2
5.	Caratteristiche delle autovetture	pag. 3
6.	Documenti per la circolazione	pag. 3
7.	Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare	
	della licenza	pag. 3
8.	Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche	pag. 4
9.	Atti vietati agli utenti del servizio	pag. 4
10.	Tariffe e condizioni di trasporto	pag. 5

TITOLO II

LICENZA COMUNALE

ART.

11.	Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al		
	servizio di noleggio da rimessa con conducente	pag.	6
12.	Rilascio delle licenze	pag.	
13 .	Procedura preliminare per la assegnazione della licenza	pag.	
	Requisiti generali per ottenere la licenza comunale	pag.	
	Titoli di preferenza per la assegnazione della licenza di		
	autonoleggio con autovetture	pag.	8
16.	Decisioni in merito alla graduatoria	pag.	
17.	Documenti da presentare	pag.	
18.	Figure giuridiche	pag.	

20. 21. 22.	Inizio del servizio Durata e validità della licenza Trasferimento della licenza Voltura della licenza in caso di morte del concessionario Disposizioni "antimafia" TITOLO III	pag.10 pag.10 pag.11 pag.11 pag.11		
5.5 .∞ -		_		
	MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA	4		
	Dr. W			
ART.				
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.	Esercizio della licenza Responsabilità del titolare della licenza Sostituzione alla guida Sostituzione degli autoveicoli Prezzo del servizio Interruzione del servizio e diritto al pagamento Visite e verifiche Comportamento in servizio Manutenzione dei veicoli Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio	pag.12 pag.12 pag.13 pag.13 pag.13 pag.13 pag.14 pag.15 pag.15		
	TITOLO IV			
	DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE LICENZA			
ART.				
35 .	Decadenza della licenza Revoca e sospensione della licenza Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza	pag.16 pag.16 pag.17		
	TITOLO V			
	DISPOSIZIONI FINALI			
ART.				
38.	Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune Modifiche del presente Regolamento Penalità	pag.18 pag.18 pag.18		

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura del servizio

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area Comunale o Comprensoriale.

Art. 2

Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- dalle norme del T.U. sulla circolazione stradale, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- dagli articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonchè dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge regionale 31 gennaio 1987 n. 9;
- dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea n. 21, del 15/01/1992.

Commissione consultiva

E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione comunale, una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:

- 1) due Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 2) il Comandante del Corpo Vigili Urbani:
- 3) un rappresentante dei titolari di licenza di autonoleggio rilasciata dal Comune, designato dai titolari stessi.

In mancanza della designazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio all'uopo fissato, la nomina del membro di cui sopra sarà effettuata dal Consiglio comunale.

Funge da Segretario della Commissione il Segretario comunale o suo delegato. La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre il Presidente.

Art. 4

Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicolì autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

Caratteristiche delle autovetture

Gli autoveicoli devono essere muniti di due contrassegni, approvati dal Comune e dal Ministero dei Trasporti:

- uno da applicarsi al parabrezza anteriore;
- uno da applicarsi al lato della targa posteriore; con piombatura effettuata da un incaricato dell'Ufficio Comunale competente.

Contrassegno metallico posteriore, a forma di scudo con impresso l'emblema del Comune, il numero dell'autorizzazione, la dicitura N.C.C., con le seguenti dimensioni:

- altezza cm. 10,0;
- lunghezza cm. 6,0;
- spessore mm. 2,3.

I contrassegni devono essere consegnati al Comune in caso di cessazione del servizio.

A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

Le autovetture devono essere attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della Legge 30/03/1971 m. 118 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 6

Documenti per la circolazione

Il conducente del veicolo deve avere con sè, oltre ai documenti di circolazione previsti dalla Leggi vigenti, la Licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7

Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della licenza.

I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse, nonchè quella dell'abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

La rimessa nella quale ha sede l'esercizio deve essere segnalata esternamente con targa o insegna, di formato unico approvata dal Comune.

Art. 8

Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 della Legge 21 del 15/01/1992.

Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

I Comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

Art. 9

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza:
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo:
- 6) mangiare e bere durante il trasporto.

Tariffe e condizioni di trasporto

Con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, e le disposizioni del Ministero dei Trasporti concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima, sono fissate le tariffe, tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II

LICENZA COMUNALE

Art. 11

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, è stabilito come segue:

N. 3 autoveicoli adibiti a servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Rilascio delle licenze

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente è necessaria la licenza comunale.

L' assegnazione della licenza è demandata alla Giunta Comunale nei limiti stabiliti dalle norme della legge n. 21 del 15/01/1992, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e viene fatta attraverso Bando di Pubblico Concorso ai singoli in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 17 e 18.

Il Sindaco provvede a dar esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale. Nella licenza, oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo. In sede di assegnazione di licenze di nuova istituzione la medesima persona fisica o giuridica non può essere assegnataria di più di una sola licenza. Il vincolo di una sola licenza per persona fisica o giuridica opera anche per i casi in cui a seguito di rinuncia, revoca o decadenza si debba procedere alla riassegnazione di licenze già intestate a precedenti titolari.

Art. 13

Procedura preliminare per la assegnazione della licenza

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una licenza o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza attraverso Bando di Pubblico Concorso con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il Sindaco cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra per una volta sui giornali quotidiani di interesse locale.

Éntrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del temine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 14

Requisiti generali per ottenere la licenza comunale

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) capacità finanziaria;
- 3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di questo Comune;
- 4) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti n. 1) e n. 4) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- 2) impegno a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- 3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.
- Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Titoli di preferenza per la assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura

Al fine del rilascio della licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento nell'ordine di importanza:

- la specifica professionalità;
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità comunale;
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 16

Decisioni in merito alla graduatoria

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata in via meramente consultiva dalla Commissione è rimessa alla Giunta Comunale.

Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare - entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli n. 14 e 15.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di sessanta giorni - di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa e esibire altresì i seguenti documenti:

- licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, o certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- iscrizione nel Ruolo dei Conducenti Veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- certificato di abilitazione professionale, così come stabilito dall'art. 116 del D.
 Lgs. 285 del 30/04/1982 rilasciato dal competente ufficio della Direzione
 Generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi d'esami stabiliti dal Regolamento;
- certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge n. 443 dell' 08/08/1985.

Qualora trattasi di Società è anche richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

Art. 18

Figure giuridiche

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Nei casi sopracitati è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 19

Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna della licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Commissione comunale, come disposto dall'art. 33 del presente Regolamento.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 20

Durata e validità della licenza

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 14-20 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla licenza.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Trasferimento della licenza

Il trasferimento della licenza di autonoleggio è autorizzato dalla Giunta Comunale su richiesta del titolare.

La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 20 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
- d) fusione o incorporazione di società.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Sia che trattasi di trasferimento di licenza di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di licenza di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Art. 22

Voltura della licenza in caso di morte del concessionario.

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 20 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 23

Disposizioni "antimafia".

Il rilascio della licenza è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonchè negli artt. 10-ter e 10-quater della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

Art. 24

Esercizio della licenza

7,2

Al titolare della licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 25

Responsabilità del titolare della licenza.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 26

Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 20, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile.

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 28

Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 10.

Art. 29

Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

Qualitza par avaria dall'autovaicolo o per altri casi di forza manziore la corea

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.

La Commissione riscontrerà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il Comando dei Vigili Urbani alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti del D. Lgs. 285/1992.

Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

Art. 31

Comportamento in servizio

l conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa:
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 33 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere gli stessi obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10:
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Urbana, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto:
- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 33

Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purchè aperte al pubblico.

TITOLO IV

DECADENZA - REVOCA SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Art. 34

Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza:
- c) per fallimento del titolare.

Art. 35

Revoca e sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 27;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 26.

- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento:
- quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune della Provincia di appartenenza di questo Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;
- n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio. La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il Sindaco, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Art. 36

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo comunale. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il

Art. 38

presente Regolamento.

Modifiche al presente Regolamento

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

Art. 39

Penalità

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, semprechè il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di Legge o di Regolamento sulla circolazione stradale.